

*Corso di formazione per RSPP ed ASPP
Pubblica Amministrazione*

(secondo quanto previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mod. B)

per il personale della scuola

Scuola Basilicata, 2017

Presentazione del corso.

*Il D.Lgs. 81/2008, e succ. mod. ed integr.,
per un percorso di miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori*

*I soggetti del Sistema di Prevenzione
aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità
civili e penali*

Docente: ing. Gerardo Donato Lanza

NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DEI LAVORATORI



d.lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza Lavoro

15 maggio 2008

21 agosto 2009

decreto correttivo D.Lgs. 106/2009




D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza



nasce con lo scopo di semplificare e riassumere tutte le disposizioni contenute in una lunga serie di norme succedutesi nell'arco di 30 anni



**CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**



**COSCIENZA COLLETTIVA DEL
RISPETTO DELLE REGOLE**

Il **MIGLIORAMENTO** della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro si qualifica e si identifica per due concetti chiave:



RESPONSABILITA'



PREVENZIONE

in vigore prima dell'adozione del Testo Unico

D.Lgs. 626/1994

D.Lgs. 494/1996

D.P.R. n. 547/1955 - 303/1956 - 164/1956 - D.Lgs. 277/1991 ecc.



oltre 1000 articoli

Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008

306 articoli

+

51 allegati

Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

TITOLO I Disposizioni generali articoli 1-61

TITOLO II Luoghi di lavoro articoli 62-68

TITOLO III Uso delle attrezzature e dei DPI articoli 69-87

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili articoli 88-160

TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro articoli 161-166

TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi articoli 167-171

TITOLO VII Attrezzature munite di videoterminali articoli 172-179

TITOLO VIII Agenti fisici articoli 180-220

TITOLO IX Sostanze pericolose articoli 221-265

TITOLO X Esposizione ad agenti biologici articoli 266-286

TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive articoli 287-297

TITOLO XII Disp. in materia penale e di proced. penale articoli 298-303

TITOLO XIII Disposizioni finali articoli 304-306

[Allegato I](#) - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

[Allegato II](#) - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

[Allegato III](#) - Cartella sanitaria e di rischio

[Allegato IV](#) - Requisiti dei luoghi di lavoro

[Allegati da V a VIII](#) – Attrezzature di lavoro (requisiti di sicurezza, uso, verifiche, inventario)

[Allegato IX](#) - Norme di buona tecnica

[Allegato X](#) - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'[art. 89 comma 1, lettera a\)](#)

[Allegato XI](#) - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'[art. 100, comma 1](#)

[Allegato XII](#) - Contenuto della notifica preliminare di cui all'[art. 99](#)

[Allegato XIII](#) - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

[Allegato XIV](#) - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

[Allegato XV](#) - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

[Allegato XVI](#) - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

[Allegato XVII](#) - Idoneità tecnico professionale

[Allegati da XVIII a XLVIII](#) – Cantieri, viabilità, ponteggi, trasporto materiali, scale, formazione, segnaletica, vibrazioni, esposizioni, divieti

[Allegato XLIX](#) - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

[Allegato L](#) - ([articolo 293](#), articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)

[Allegato LI](#) - ([articolo 293, comma 3](#)) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Testo Unico sulla Sicurezza

riassume diverse discipline

vigilanza e sanzioni più severe

RIGUARDA



**TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA'
PRIVATI E PUBBLICI**

TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO

**TUTTI I LAVORATORI
SUBORDINATI E AUTONOMI**




Il D. Lgs 81/08 ribadisce le novità nel modo di intendere la sicurezza introdotte dal D. L.vo 626/94

- Obblighi della valutazione del rischio, della informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Procedure di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il lavoratore non è più visto come un soggetto passivo da tutelare, ma svolge un ruolo attivo nel determinare condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro

Nuovo approccio alla sicurezza



*Dalla prevenzione “per oggetti”
alla prevenzione come organizzazione*

**L'uomo, non la macchina, al centro della
nuova organizzazione della sicurezza in
azienda**

Si supera il concetto di:

prevenzione oggettiva

Netta distinzione tra

1. Aspetti tecnici

2. Preparazione lavoratori

3. Aspetti legali

- *Vecchia concezione: sufficiente il rispetto delle norme e l'adozione di particolari soluzioni tecniche*
- *Prevenzione: rigido adempimento di norme e procedure tecniche*

per pensare ad una:
prevenzione soggettiva

Interazione tra:

1. Ambienti e strutture;

2. Processi;

3. Atteggiamenti e motivazioni

- *Nuova concezione: ricerca delle ottimali condizioni di lavoro nel campo progettuale organizzativo e gestionale della prevenzione*
- *Prevenzione: ottenimento e mantenimento di un adeguato rapporto tra quelle che sono le possibilità di ciascun lavoratore e le condizioni di esecuzione del lavoro a cui è destinato, sia per preparazione che per situazione ambientale e mezzi tecnici disponibili*

Si deve sottolineare che nel D.Lgs. 81/08...

- *Rispetto al 626 c'è una maggiore attenzione alla messa in rete delle attività, alle relazioni tra i soggetti (e alle relazioni ed integrazioni tra le varie parti del testo)*

Commissione consultiva

Comitati di Coordinamento

SNIP

- *Traspare una visione ed un approccio più unitario e sistemico al problema*

Progettazione della sicurezza

- *Valutazione del rischio*
- *Eliminazione dei rischi o loro minimizzazione*
- *Programma di attuazione dei miglioramenti per la sicurezza*

*Il sistema legislativo in
materia di sicurezza sul
lavoro: esame delle
normative di riferimento*

*... seguiamo l'evoluzione
storica della normativa
sulla sicurezza e igiene
del lavoro*

SICUREZZA SUL LAVORO

dall'Antico Testamento

IL DEUTERONOMIO - nel secondo discorso
relativo ai

“ doveri di umanità e prescrizioni varie “

recita:

*“ Quando tu costruirai una casa, fa un parapetto
intorno alla terrazza che la copre, così non
incorrerai nella vendetta del sangue, qualora
uno cadesse di sotto”*

SICUREZZA SUL LAVORO

Nel 1700, il medico Bernardino Ramazzini, considerato l'iniziatore degli studi sulla medicina del lavoro, introdusse i primi concetti di malattie professionali causate da:

“esalazioni nocive e particelle ostili all'organismo umano”

“posizioni improprie del corpo, a causa delle quali si guasta la struttura naturale dell'organismo vitale”

SICUREZZA SUL LAVORO

Nel 1802, con le proposte degli inglesi R. Owen e R. Peel volte ad un miglioramento delle condizioni di lavoro, iniziò a svilupparsi un'idea sommaria d'assistenza ai lavoratori

(Health and Moral of Apprentices Act)

Nel 1841 il francese Le Grand portava avanti l'idea di una legge internazionale sul lavoro industriale, per tutelare i lavoratori operanti in tale settore

SICUREZZA SUL LAVORO

Nello stesso periodo vengono emanate nel Regno Unito e in Prussia le prime norme a protezione dei lavoratori

Il concetto moderno di “Sicurezza sul Lavoro” nasce con la Rivoluzione Industriale e con i primi fermenti sociali che ne derivarono

SICUREZZA SUL LAVORO

In Italia nel 1865, la legge fondamentale sui lavori pubblici, all'art. 357, detta le prime norme di tutela dei lavoratori

Il primo regolamento generale in materia di prevenzione degli infortuni fu emanato nel 1899 a beneficio di:

“coloro che a macchine mosse da agenti inanimati prestano la loro opera “

SICUREZZA SUL LAVORO

Si era infatti dovuto constatare che l'utilizzo di macchine ed attrezzature meccaniche aveva provocato, insieme a notevoli benefici, un pesante aggravamento delle condizioni di pericolo per i lavoratori

SICUREZZA SUL LAVORO

In questa prima fase la normativa regolamenta solo il lavoro industriale, per il quale sussiste l'obbligo dell'assicurazione, gli altri settori rimanevano esclusi

Solo nel 1927 fu emanato il primo Regolamento generale di igiene del lavoro


CODICE PENALE



Dal 1930, il Codice Penale prevede e punisce:

- ❖ la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437)*
- ❖ l'omissione colposa di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul lavoro (art. 451)*
- ❖ art. 589 – omicidio colposo*
- ❖ art. 590 – lesioni colpose*

ARTICOLO 437 C.P.



Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a **prevenire disastri o infortuni sul lavoro**, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da **sei mesi a cinque anni**.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da **tre a dieci anni**.

CODICE PENALE



L'art. 451 ha una portata minore rispetto all'art. 437 in quanto l'omissione colposa è limitata a chi:

“omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro”

Pena fino ad un anno di reclusione o multa da 103 a 516 euro

ARTICOLO 589 C.P.



Chiunque cagiona **per colpa la morte** di una persona è punito con la reclusione da **sei mesi a cinque anni**.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per **la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della **reclusione da due a sette anni**.

ARTICOLO 590 C.P.



Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale . . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . . è punito:

- se le **lesioni** sono **lievi**, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516;*
- se le **lesioni** sono **gravi** con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619;*
- se le **lesioni** sono **gravissime** con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239...*

Lesioni personali (lievi)



• *Art. 582* - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva **una malattia nel corpo o nella mente**, è punito con la reclusione da **tre mesi a tre anni**.

Se la malattia ha una **durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti** previste negli artt. 583 e 585 (Circostanze aggravanti), ..., il delitto è **punibile a querela della persona offesa**.

Lesioni personali (gravi)



Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

Lesioni personali (gravissime)



Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;*

CODICE PENALE



Colpa:

l'evento, anche se preveduto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (quando pur essendo o dovendo essere in possesso di cognizioni qualificate si agisce in modo inadeguato)


CODICE PENALE



Dolo:

il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione;

CODICE PENALE



L'art. 437 stabilisce:

Chiunque, con dolo, omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni

CODICE PENALE



La pena è stabilita per chi causa uno stato di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio

La cassazione ha stabilito che si opera con dolo, quindi causando uno stato di pericolo preveduto e voluto, quando si persiste in una condotta antigiuridica



CODICE CIVILE

Il Codice Civile, emanato nel 1942, all'art. 2050 – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose- stabilisce:

“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”



CODICE CIVILE

STABILITA LA COLPA



***POSSIBILITA' DI RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DEL DANNO
DERIVANTE DA UN INFORTUNIO***



CODICE CIVILE

La legge finanziaria 2007, ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 7 del D.Lgs. 626/94, rendendo solidale l'imprenditore committente con l'appaltatore e con l'eventuale subappaltatore nel risarcimento dei danni subiti dai lavoratori e non indennizzati dall'INAIL

Ripreso integralmente dal D.Lgs. 81/08 (art. 26 comma 4)

Danni civilisti: affettivi, estetici, ecc.



CODICE CIVILE

Art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro



CODICE CIVILE

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica

si riferisce non solo all'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa ma anche quelle necessarie, con riferimento all'aggiornamento tecnologico, alla tutela psicofisica dei lavoratori



COSTITUZIONE



*Nel 1948 viene promulgata la Costituzione
Repubblicana; in essa vengono riconosciuti i
principi base in materia di sicurezza sociale*

*Gli articoli 1, 3, 4, 35 e 38 fanno emergere la
centralità del lavoro nel nostro ordinamento*

*Art. 1 – L' Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro*

*Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale*



COSTITUZIONE



Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino

Art. 38 – Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori



COSTITUZIONE



Art. 35 – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce



COSTITUZIONE



Particolare rilevanza assumono gli artt. 32 e 41

art. 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

Il diritto alla salute è un diritto “indisponibile” in quanto “interesse della collettività”




COSTITUZIONE



Art. 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina


L’Italia, tra i vari sistemi, ha scelto il liberismo economico ma nella gerarchia dei valori il diritto alla sicurezza prevale sul diritto all’iniziativa economica

NORME DEGLI ANNI 50



L'attuazione pratica di questi principi comincia a realizzarsi con la legge 12 febbraio 1955, n. 51 che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro

NORME DEGLI ANNI 50




DPR 27.04.55, n. 547 – Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 7.01.56, n. 164 – Norme generali per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni

DPR 19.03.56, n. 302 – Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle emanate con il DPR 27.04.55, n. 547 (esplosivi)

DPR 19.03.56, n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro

NORME DEGLI ANNI 50



DPR 20.03.56, n. 320 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo

DPR 20.03.56, n. 321 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa

DPR 20.03.56, n. 322 – Norme di prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione

DPR 20.03.56, n. 323 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici

NORME DEGLI ANNI 50




Venne stabilito un complesso normativo che detta obblighi di carattere generale e particolare

*Il datore di lavoro è perseguibile per violazioni a precise disposizioni che possono creare “**uno stato di pericolo**”, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio*

Il lavoratore non partecipa alla gestione della sicurezza

NORME DEGLI ANNI 60



Successivamente vengono emanati:

- ❑ Legge 05.03.63, n. 245 – limitazione del benzolo e omologhi nelle attività lavorative*
- ❑ DPR 13.02.64, n. 185 – radiazioni ionizzanti (abrogato dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 241/2000)*
- ❑ Legge 01.03.68, n. 186 – concernente la produzione di materiali, apparecchiature, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici*



STATUTO DEI LAVORATORI

Con l'emanazione della legge 20.05.70, n. 300 – Statuto dei lavoratori – viene riconosciuta l'importanza della partecipazione dei lavoratori alla prevenzione degli infortuni

viene affermato (art. 9) che i lavoratori, mediante i loro rappresentanti, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica

NORMATIVA INFORTUNI

Le più importanti fonti normative in materia di tutela contro i rischi del lavoro sono le seguenti:

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che introduce nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la nozione di **DANNO BIOLOGICO**. Questo Decreto trova applicazione per i danni conseguenti ad infortuni ed a malattie professionali verificatisi o denunciati a partire dalla data di entrata in vigore del D. M. di approvazione delle nuove tabelle e dei relativi criteri applicativi.

*La data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è il 25 LUGLIO 2000
(DATA di PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE)*

DANNO BIOLOGICO

- Il **danno biologico** è la lesione dell'integrità fisica e psichica del soggetto, **medicalmente accertabile e risarcibile** a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cioè di **fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.**

Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.

DANNO BIOLOGICO

La definizione e la valutazione dell'**INABILITÀ PERMANENTE** conseguente ad infortunio sul lavoro ed a malattia professionale sono gli aspetti sui quali incide maggiormente il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.


Ai sensi della NORMATIVA PRECEDENTE (art. 74 del T.U.):

“... deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'ATTITUDINE AL LAVORO*. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente per tutta la vita, l'ATTITUDINE AL LAVORO*.
(omissis)

* **L'ATTITUDINE AL LAVORO** cui si fa riferimento nel Testo Unico corrisponde ad una generica capacità lavorativa

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 **scompare il riferimento all'attitudine al lavoro**. L'oggetto della tutela risulta quindi modificato: **non più la RIDUZIONE o la PERDITA dell'ATTITUDINE AL LAVORO, della GENERICA CAPACITÀ LAVORATIVA**, ma il **DANNO BIOLOGICO** e le **CONSEGUENZE PATRIMONIALI** in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato ed alla ricollocabilità dello stesso.

L'innovazione introdotta dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 è sostanziale, perché nella valutazione del danno biologico occorre fare riferimento **NON alle conseguenze negative che il danno esercita sulla capacità produttiva del soggetto**, ma alle **conseguenze negative che il danno esercita sull'integrità psicofisica della persona globalmente considerata**



RIFORMA SANITARIA

La legge 23.12.78, n. 833 – Riforma sanitaria – ha inserito la sicurezza sul lavoro tra gli obiettivi del S.S.N. ed ha affidato alle ASL la vigilanza in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro

*Nei Cantieri temporanei e mobili la vigilanza è **concorrente** con le Direzioni Territoriali del Lavoro*

Scala gerarchica delle fonti del diritto

- *Costituzione*
- *Codice penale e Codice civile*
- *Leggi ordinarie dello Stato*
- *Decreti Legislativi, Decreti del Presidente della Repubblica*
- *Decreti Ministeriali*
- *Leggi Regionali*
- * *Circolari ministeriali e regionali*




D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

**Modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
e ss.mm.ii.**


**TESTO UNICO SULLA
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

SOGGETTI INTERESSATI DAL SISTEMA SICUREZZA



D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81

DATORE DI LAVORO



Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

DATORE DI LAVORO

Nella P.A. per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

DATORE DI LAVORO NELLA P.A.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

- **SCUOLA pubblica: il Dirigente scolastico**

Vedi anche DM 292/96 (individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dalla pubblica istruzione)

- **SCUOLA privata: il Soggetto gestore o il Legale rappresentante**

Vedi anche DM 382/96 art. 8 (istituzioni scolastiche ed educative non statali)

Obblighi non delegabili del Datore di lavoro (Art. 17 D.lgs 81/08 agg.)

- *a)* la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- *b)* la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

NB: il dirigente scolastico può svolgere direttamente i compiti del RSPP nel caso in cui i dipendenti con esclusione degli allievi ... non superi le 200 unità (art. 2 DM 382/98)

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

AZIENDA: *il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato*

DIRIGENTE: *persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (DVR)

b) la designazione del RSPP

Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.*
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

....

Si alla SUB-DELEGA (1 sola volta)

3-bis.

....

Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

NO a sub-sub delega (doppia delega)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare, nei casi previsti, **il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza*
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione

- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio **di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione*
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento*
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività **in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato***

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute*
- o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR e consentire al medesimo l'accesso ai dati sugli infortuni sul lavoro*
- p) elaborare il DUVRI e, su richiesta, consegnarne copia al RLS*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione o l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

s) consultare il RLS nelle ipotesi previste (designazione RSPP, addetti gestione emergenza, formazione, ecc.)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti*
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, **munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Ai sensi dell'art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione)*
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, **convocare la riunione periodica***

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione*
- aa) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS*
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il datore di lavoro fornisce al SPP ed al medico competente informazioni in merito:

- a) alla natura dei rischi*
- b) all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive*
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi*
- d) i dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali*
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

PRINCIPIO della EFFETTIVITA'


LA INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE NORME
E QUINDI DELLA RESPONSABILITA' VA COMPIUTA **NON**
IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA, ALLA CARICA O ALLA
POSIZIONE UFFICIALE RIVESTITA NELL'AMBITO
DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, MA CON
RIFERIMENTO ALLE EFFETTIVE MANSIONI
ESERCITATE, AL RUOLO CONCRETAMENTE SVOLTO,
ALLE RESPONSABILITA' DI FATTO ASSUNTE (Art. 299)



DATORE DI LAVORO



DIRIGENTE (anche "di fatto")



PREPOSTO (anche "di fatto")



LAVORATORI

S

P

P

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

***SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP)***

(art. 31 e seguenti)

*Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni
o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori*

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

*Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, **a cui risponde,** per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi*

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

***ADDETTO AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)***

*Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del SPP*

Art. 32. Capacità e requisiti professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

- ➔ 1. Le capacità ed i **requisiti professionali** dei responsabili ... devono essere **adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro** e relativi alle attività lavorative.
- ➔ 2. Per lo svolgimento delle funzioni ... è necessario essere in possesso di un **titolo di studio** non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza... a specifici **corsi di formazione** ...
- ➔ 4. I **corsi di formazione** di cui al comma 2 sono organizzati dalle **regioni** ... dalle **università**, dall'**ISPESL**, dall'**INAIL**, o dall'**IPSEMA** ... dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** ... dalle **associazioni sindacali dei datori di lavoro** ... o dagli **organismi paritetici** ...





D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*Corsi conformi a quanto previsto dalla
Conferenza Stato- Regioni nell'accordo del
26.01.06 e s. m.*

Modulo A – comune per ASPP e RSPP

*Modulo B - comune per ASPP e RSPP e
specifico macrosettore*

Modulo C – solo RSPP

Corsi di aggiornamento per ASPP e RSPP

Conferenza Stato Regioni

Accordo sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.

Gazzetta Ufficiale dal 19 agosto 2016

- L'Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi Rspp e Aspp rivedendo quindi quelli del 21 gennaio 2006 e **introduce inoltre nuove disposizioni** che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro, ex articoli 34 commi 2 e 3 e 37 comma 2 del Testo Unico sicurezza lavoro, gli Accordi 22 febbraio 2012 ex articolo 73 per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
- L'entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In **prima applicazione** e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore possono essere ancora avviati corsi di formazione Rspp e Aspp che seguano l'Accordo del 2006.

Formazione Rspp Aspp

- Per quanto riguarda i percorsi formativi Rspp e Aspp vengono in primo luogo individuati gli ulteriori titoli di studio validi all'esonero dei corsi di formazione. Elencati in dettaglio le classi di laurea magistrale e specialistica, i diplomi di laurea vecchio ordinamento, il superamento di esami specifici o i corsi universitari di specializzazione che consentono l'esonero.
- Il documento individua quindi ed elenca i **soggetti formatori e i sistemi di accreditamento**, i requisiti dei docenti e l'organizzazione dei corsi, che dovranno indicare il responsabile, i docenti, dovranno avere il limite massimo di 35 partecipanti ed essere frequentati almeno nel 90% delle ore previste.

Formazione Rspp Aspp (2)

- Per quanto riguarda la **metodologia di insegnamento e apprendimento** un allegato, il II, viene riservato alla disciplina dell'uso dell'e-learning e vengono ridisegnanti in dettaglio ore, unità didattiche, obiettivi, progettazione, articolazione; Ateco, settori produttivi, moduli di specializzazione. Ovvero **contenuti, articolazione, verifica, verbali dei nuovi moduli A, B e C.**
- Dettagliate le indicazioni sulla formazione pregressa ex Accordi del 2006. Le indicazioni riguardano in particolare Aspp e Rspp che non hanno cambiato settore produttivo, e il riconoscimento nel cambio al nuovo modulo B per chi invece ha cambiato settore produttivo. Affrontati anche gli adeguamenti riguardanti la fase di prima applicazione del nuovo Accordo, per un periodo non superiore al quinquennio.

Formazione Rspp Aspp (3)

- Ancora l'aggiornamento. Decorrenza quinquennale per frequentanti corsi o esonerati. Ore minime nel quinquennio per Rspp e Aspp, la partecipazione a convegni e seminari e i soggetti che possono organizzarli e l'aggiornamento non riconosciuto nel caso si seguano corsi come antincedio, preposti, gestione emergenze o alcuni moduli di specializzazione del Modulo B. **Il riconoscimento dei crediti formativi da percorso formativo** di contenuto analogo, attuazione dell'articolo 32 comma 1 lettera c della **Legge 98/2013**.

Formazione Rspp Aspp (4)

- **Formazione sicurezza sul lavoro**
- Come anticipato, l'Accordo riporta quindi oltre alle disposizioni per Rspp e Aspp una serie di **disposizioni integrative e correttive per altri aspetti riguardanti la formazione alla sicurezza sul lavoro.**
- Vengono inserite modifiche all'allegato XIV del Dlgs 81/08 in merito al numero di partecipanti dei convegni validi per l'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
- I requisiti dei docenti in materia sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro Rspp che può formare i propri dipendenti. Condizioni particolari per la formazione dei datori di lavoro Rspp secondo i macro settori di rischio Ateco. L'esonero della formazione per i lavoratori del Medico competente dipendente d'azienda. Ancora l'e-learning e il mutuo riconoscimento dell'elearning per la formazione articolo 37 Accordo Stato Regioni dicembre 2011. Organizzazione dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro. Modifiche all'accordo attrezzature del 22 febbraio 2012 per quanto riguarda la formazione pregressa.

Formazione Rspp Aspp (5)

La Tabella V del nuovo Accordo, riassume in dettaglio tutti i criteri per la formazione di tutti i soggetti della prevenzione.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Il datore di lavoro organizza il SPP:

- all'interno della azienda o della unità produttiva*
- incarica persone o servizi esterni, costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici*
- svolge, nei casi consentiti, direttamente i compiti propri del SPP*

Obblighi non delegabili del Datore di lavoro (Art. 17 D.lgs 81/08 agg.)

- *a)* la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- *b)* la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

NB: il dirigente scolastico può svolgere direttamente i compiti del RSPP nel caso in cui i dipendenti con esclusione degli allievi ... non superi le 200 unità (art. 2 DM 382/98)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INTERNO ALL'AZIENDA

OBBLIGATORIO NEI SEGUENTI CASI

- nelle aziende industriali esposte a rischio di incidente rilevante;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali in genere con oltre 200 lavoratori dipendenti;
- industrie estrattive con oltre 50 dipendenti;
- strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private con oltre 50 lavoratori.

RSPP

SOGGETTO DIVERSO
DAL DATORE DI
LAVORO MA
INTERNO
ALL'AZIENDA

FORMAZIONE
SPECIFICA
con aggiornamenti

REQUISITI
SPECIFICI
(titolo di studio,
requisiti pregressi,
ecc.)

NOMINA DEGLI ADDETTI AL
SERVIZIO
ASPP

FORMAZIONE SPECIFICA
con aggiornamenti

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ESTRENO ALL'AZIENDA**

OBBLIGATORIO

**IN CASO DI ASSENZA DI DIPENDENTI CHE, ALL'INTERNO
DELL'AZIENDA POSSIEDONO I REQUISITI RICHIESTI PER LO
SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RSPP**

RSPP

**SOGGETTO DIVERSO
DAL DATORE DI
LAVORO**

**SOGGETTO DIVERSO DAL
DATORE DI LAVORO, ANCHE
PRESSO LE ASSOCIAZIONI
DATORIALI O ORGANISMI
PARITETICI**

**FORMAZIONE
SPECIFICA
con aggiornamenti**

**REQUISITI
SPECIFICI
(titolo di studio,
requisiti
pregressi, ecc.)**

**Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di
gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione.**

**NOMINA DEGLI ADDETTI AL
SERVIZIO
ASPP**

**FORMAZIONE
SPECIFICA
con aggiornamenti**

Articolo 34 - SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL **DATORE DI LAVORO** DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E' CONSENTITO NEI SEGUENTI CASI (**ALLEGATO II**)

1) aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori ad eccezione:

- delle aziende industriali esposte a rischio di incidente rilevante;
- delle centrali termoelettriche;
- degli impianti e laboratori nucleari;
- delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- le aziende estrattive e altre attività minerarie;
- delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private

2) aziende agricole zootecniche fino a 30 lavoratori;

3) aziende della pesca fino a 20 lavoratori;

4) altre aziende fino a 200 addetti.

**FORMAZIONE SPECIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
CON OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO**

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Compiti del SPP

Il servizio provvede:


- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro*
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui al DVR e i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e alla riunione periodica di sicurezza*
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi generici e specifici*

I componenti del SPP sono tenuti al segreto industriale

MEDICO COMPETENTE




Il medico competente

Art.38 del D. Lgs.81/08
“Medico Competente”



Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica*
- 2) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;*
- 3) Autorizzazione di cui all'art.55 del D.Lgs 277/91 (esercizio dell'attività di medico competente)*
- 4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale*



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi del medico competente (art. 25)

a) collabora con il datore di lavoro e con il SPP:

- alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,*
- all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza*
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso*

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria*
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (privacy), e con salvaguardia del segreto professionale*
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81


- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria*
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR*
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività*
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dal 15.05.08*

PREPOSTO





D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia sicurezza e di uso dei DPC e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico*


D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato*
- f) segnalare tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta*
- g) frequentare gli appositi corsi di formazione*

LAVORATORE





D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81



LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari



D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

LAVORATORE EQUIPARATO

- 1) il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso*
- 2) l'associato in partecipazione di cui allo articolo 2549 e seguenti del codice civile*

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

LAVORATORE EQUIPARATO

*3) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.06.97, n. 196, e di specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse **al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro***

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

LAVORATORE EQUIPARATO

*4) l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video terminali **limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione***

D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81

LAVORATORE EQUIPARATO

- 5) Il volontario, come definito dalla legge 1.08.91, n. 266*
- 6) I volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile*
- 7) il volontario che effettua il servizio civile*
- 8) il lavoratore di cui al D. Lgs. 01.12.97, n. 468, e successive modificazioni (Lavori socialmente utili)*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81



Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

I lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione*
- e) segnalare immediatamente al DL, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo*
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori*
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento*
- i) sottoporsi ai controlli sanitari obbligatori o comunque disposti dal medico competente*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre l'apposita tessera di riconoscimento

Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro

- Al lavoratore... è equiparato l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione...

NELLA SCUOLA:

Insegnanti, Personale ATA, Personale Amministrativo, Allievi.

Sono esclusi da questa definizione.... “gli addetti ai servizi domestici e familiari”...

Sono anche equiparati al lavoratore “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;

l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile...

il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (disciplina sui lavori socialmente utili) “

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

L'impresa Familiare

I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;*
- b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

c) munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Possono, a loro spese, beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza inerenti i rischi connessi con la attività lavorativa svolta

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza - RLS:*

*Persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza*

- RLS aziendale*
- RLS territoriale o di comparto*
- RLS di sito produttivo*

*In tutte le aziende o unità produttive, è
eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

**RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE**

RLST

**IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA'
PRODUTTIVE DEL TERRITORIO E
DEL COMPARTO NELLE QUALI NON
E' STATO ELETTO O DESIGNATO IL
RLS**

**RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI DI SITO
PRODUTTIVO**

**NEI CONTESTI PRODUTTIVI CARATTERIZZATI
DALLA PRESENZA DI PIU' AZIENDE, QUALI:**

- **PORTI**
- **CENTRI INTERMODALI**
- **IMPIANTI SEDERURGICI**
- **CANTIERI CON ALMENO 30.000 U/G**
- **CONTESTI PRODUTTIVI CON COMPLESSE
PROBLEMATICHE INTERFERENZIALI NEI QUALI
OPERANO UN NUMERO DI ADDETTI > 500**

**FORMAZIONE
SPECIFICA
CON AGGIORNAMENTI**

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Attribuzioni del RLS

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda;*
- c) é consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente*
- d) é consultato in merito all'organizzazione della formazione*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza*
- g) riceve una formazione adeguata*
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dagli organi di vigilanza*
- l) partecipa alla riunione periodica*
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione*
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività*
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonee*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*Il RLS deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza
perdita di retribuzione, dei mezzi e degli
spazi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Formazione RLS

La durata minima dei corsi é di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che ne occupano più di 50

RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA

IL DATORE DI LAVORO

RIUNIONE PERIODICA

OBBLIGATORIA NELLE AZIENDE CHE OCCUPANO PIU' DI 15 LAVORATORI

indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante
- b) il RSPP
- c) il medico competente ove previsto
- d) il RLS

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

- a) il documento di valutazione dei rischi - DVR
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Deve essere redatto apposito verbale a disposizione dei partecipanti per la consultazione

E' facoltà del RLS chiederne la convocazione

SOGGETTI ESTERNI

OBBLIGHI

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi a carico

- *dei progettisti*
- *dei fabbricanti e dei fornitori*
- *degli installatori*
- *dei lavoratori autonomi*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81



Obblighi dei progettisti (art. 22)

Devono, al momento delle scelte progettuali e tecniche:

- rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza*
- scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23)

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non rispondenti alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione della conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi degli installatori (art. 24)

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti

Rilasciare le certificazioni di conformità

Decreto Min. Sviluppo Economico 37/2008

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 21 - Disposizioni relative ai lavoratori autonomi

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 (... con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente) del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.*

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*... relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà** di:*

***beneficiare della sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*

***partecipare a corsi di formazione** specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

- *Articolo 298 - Principio di specialità*
- 1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal *Titolo I* e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

- *Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi*
- 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

■ **Articolo 300 - Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

-1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589(N) del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si **applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.»

FINE